



**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 9 del 08.05.2018 pubblicata nel S.O. n. 2 della G.U.R.S. n. 21 del 11.05.2018;

VISTO il D.D.S. n. 3135 del 05.07.2017, di cui è stata presa nota al n. 2192 del 26.07.2017 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti del Sig. **Coco Antonino**, cod. fisc. -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- nella qualità di proprietario dell'appartamento per civile abitazione, nel comune di **Pedara**, via Magenta, n. 31- foglio di mappa n. 25, p.lla 462, per avere realizzato abusivamente una veranda, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 258,23.

VISTO il certificato di morte del Sig. Coco Antonino qui trasmesso dal Comune di Pedara e ingressato da questo Dipartimento al n. 23796 del 29.05.2018.

CONSIDERATO che nel frattempo è mutato l'orientamento giurisprudenziale riguardo il soggetto obbligato al pagamento della sanzione applicata per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica. Infatti, la recente giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *"la sanzione pecuniaria assume all'evidenza una funzione deterrente e non assolve... a una funzione di ristoro per il danno inferto...alla medesima va applicato il disposto di cui all'art.7 L.689/81, ai sensi del quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, che sono del tutto estranei alla commissione dell'abuso"* (tra le ultime: C.G.A. 27 novembre 2017, n.520; C.G.A. 19 gennaio 2018, n. 24).

PRESO ATTO che il sig. Coco Antonino, autore dell'illecito edilizio, è deceduto in data 12.05.2013 e che come detto la sanzione de qua non si trasmette agli eredi o ai nuovi proprietari, si ritiene di dovere revocare gli effetti del citato D.D.S. 3135 del 05.07.2017, in ossequio alla sopracitata recente giurisprudenza amministrativa.

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono annullati gli effetti di cui al D.D.S. n. 3135 del 05.07.2017 vistato in entrata al n. 2192 del 26.07.2017, acc. n. 2105/17, sul cap. 1987, capo 14 Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, dell'esercizio finanziario 2017, dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali .

Art. 2) L'accertamento di €. 258,23 di cui al D.D.S. n. 3135 del 05.07.2017, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2017 è ridotto di pari importo.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 17 luglio 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola) f.to